

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI NELLA LETTERATURA GIURIDICA DEL PASSATO E DEL PRESENTE

di Tomistocle Martines

Da più parti, ormai, si va invocando in Italia una maggiore attenzione per i problemi relativi alla formazione ed al funzionamento dell'istituto parlamentare. Ed, invero, non che manchino scritti pregevoli in materia o che in seno alle due Camere siano rare le discussioni su questioni di carattere procedurale o su istituti attinenti al Parlamento, ma sia gli uni che le altre, salve alcune eccezioni, sono stati condotti sul piano politico anziché su quello strettamente giuridico, e ci pare che tale coloritura data ai problemi discussi abbia avuto come conseguenza una certa precarietà ed instabilità delle loro soluzioni.

Ora, ciò è dovuto (e non ci sembra che possano esservi dubbi al riguardo) al fatto che, in Italia, non si è ancora formata attorno al Parlamento una disciplina giuridica autonoma, seppur inquadrata nel più vasto campo del diritto costituzionale: disciplina che, dietro suggerimento degli scrittori francesi, dovrebbe appunto definirsi « diritto parlamentare » (v., in proposito, l'interessante *Introduzione* di V. E. Orlando al recente volume del MOHRHOFF, *Giurisprudenza parlamentare*, Roma, 1950). Compito dei cultori del diritto parlamentare sarebbe, infatti, quello di studiare, da un punto di vista strettamente giuridico, gli istituti parlamentari, tentando, fra l'altro, di esaminare con i metodi propri della scienza del diritto ciò che sino adesso è stato lasciato all'indagine dei politici; e tale esigenza è tanto più avvertita oggi che la crisi del Parlamento, come supremo organo di legislazione e di espressione della volontà popolare, si manifesta in quasi tutti gli Stati democratici e non può non essere urgentemente risolta per assicurare, con la funzionalità dell'istituto, la sua stessa sopravvivenza. La nuova disciplina, inoltre, dovrebbe cercare di definire la precisa natura di quelle norme consuetudinarie o di correttezza costituzionale che spesso intervengono a regolare l'andamento dei lavori parlamentari o i rapporti fra i membri delle Camere e fra essi ed il Governo; mentre potrebbe giovare, quale sua ampia e specifica materia di studio, di un particolare corpo di norme scritte: i regolamenti parlamentari.

Scopo di questa breve nota vuol essere proprio quello di ricordare gli scritti, antichi e recenti, che, sia nella letteratura giuridica italiana che in quella straniera, trattino dei regolamenti parlamentari. Essi, come si vedrà, non sono numerosi: e ciò valga a confermare quanto fin qui è stato detto e, nello stesso tempo, ad indicare una prospettiva di nuovi studi suscettibile di notevoli e, probabilmente, impensati sviluppi. I regolamenti parlamentari, infatti, occupano una singolarissima posizione nel campo delle norme di diritto pubblico, quando si consideri che, essendo emanati da organi che godono della più piena « indipendenza costituzionale », sono per ciò stesso sottratti ad ogni controllo di legittimità costituzionale, restando limitata, in tal modo, la possibilità di una loro revisione solo in un piano puramente politico. Si tenga presente, infine, che i due principali problemi che ogni loro studioso non può fare a meno di risolvere, pregiudizialmente a qualsiasi più approfondita indagine, appaiono essere i seguenti: a) costituiscono le norme dei regolamenti stessi delle norme giuridiche rispetto all'ordinamento generale dello Stato, ovvero la loro « giuridicità » si esaurisce all'interno delle Assemblee che le hanno emanate?; b) quale è il fondamento giuridico della potestà regolamentare delle Camere?

Ma tali problemi, evidentemente, non possono essere altro che accennati in questa sede; si deve, però, senz'altro rilevare che essi non sono stati sinora discussi così ampiamente come avrebbero meritato, data l'importanza che la loro soluzione avrebbe poi assunto non solo nel campo giuridico ma anche in quello della *funzionalità* degli organi legislativi dello Stato. Non di rado, infatti, è accaduto, in questi primi anni di funzionamento del nostro ricostituito Parla-

mento (e nessun avveduto lettore dei resoconti dei lavori delle due Camere avrà mancato di notarlo), che deputati e senatori della maggioranza o, più frequentemente, dell'opposizione, o anche membri del Governo, abbiano invocato, a sostegno delle loro ragioni o del loro buon diritto, un articolo dei regolamenti parlamentari, o che ai regolamenti stessi si siano riferiti i Presidenti delle Camere per meglio disciplinare l'andamento delle sedute ovvero per potere applicare delle pene disciplinari a carico di qualche membro delle Assemblee legislative.

Può così, pertanto, facilmente intendersi quale importante funzione i regolamenti parlamentari vengono ad esplicare non solo riguardo alla discussione ed all'approvazione delle leggi, e, conseguentemente, all'esatta interpretazione della Costituzione (la quale, peraltro, all'art. 72 domanda direttamente ai regolamenti parlamentari di stabilire sia i particolari procedimenti abbreviati per i disegni di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, sia in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge possano essere deferiti all'esclusivo esame delle Commissioni), ma anche riguardo alla tutela dei diritti delle minoranze.

Il merito di avere affrontato per primo in Italia lo studio dei regolamenti parlamentari spetta al Romano che, in un suo scritto giovanile (S. ROMANO, *Sulla natura giuridica dei regolamenti delle Camere parlamentari*, in « Archivio giuridico », 1905, ristampato recentemente nel vol. I degli *Scritti minori*, Milano, 1950), valendosi della sua squisita sensibilità giuridica, condusse una completa indagine su tale materia. Ed ancor oggi, sebbene a tanti anni di distanza, l'ampia monografia dell'insigne Maestro si può leggere con grande utilità, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione metodologica da Lui data all'argomento trattato. I risultati cui il Romano pervenne nel suo studio furono, invece, superati, in seguito, dallo stesso autore con l'elaborazione della teoria istituzionalistica del diritto, come ci si può rendere conto leggendo le pagine dedicate ai regolamenti parlamentari nel suo ultimo trattato di diritto costituzionale (*Principi di diritto costituzionale generale*, Milano, 1945, pagg. 125, 321, 391-92).

Però, nonostante che lo studio del Romano avesse aperta la discussione su un tema che si rivelava di alto interesse dottrinale, gli autori italiani non ne seguirono l'esempio; cosicché la sua monografia è forse rimasta in Italia la sola che abbia studiato i regolamenti parlamentari con vero rigore scientifico. Gli studiosi di diritto pubblico, infatti, hanno bensì sempre trattato dei regolamenti parlamentari nelle loro opere istituzionali; ma non hanno potuto dedicare ad essi, evidentemente, che pochi cenni, del tutto inidonei ad esaurire il complesso argomento.

Occorre notare, tuttavia, come, di recente, un nostro pubblicista, il BALLADORE-PALLIERI (*Diritto costituzionale*, II ed., Milano, 1950, p. 134, sgg.), avendo giustamente valutata la rilevante importanza normativa assunta dai regolamenti parlamentari in uno Stato democratico a regime di partiti, li abbia annoverati fra le fonti del diritto costituzionale, ritenendo, inoltre, con originale soluzione del problema della loro natura giuridica, che ci si trovi dinanzi a dei veri e propri *regolamenti esecutivi* della Costituzione. E nello stesso senso si è espresso il PERGOLESI (*Diritto costituzionale*, VII ed., Bologna, 1949, pagg. 190-96), assegnando alle norme regolamentari una funzione integrativa ed esecutiva (su un piano gerarchico subordinato) delle norme costituzionali. Abbiamo citato questi due autori perchè ci sembra che la loro tesi risolve in termini diversi che per il passato i fondamentali quesiti riguardanti i regolamenti parlamentari, più sopra messi in luce, anche se in altri scrittori (soprattutto francesi) è dato rinvenire alcuni accenni all'eminente funzione esecutiva della Costituzione svolta dai regolamenti in esame. Nè possiamo qui tacere dello scritto di un altro nostro Maestro di diritto pubblico, lo ZANOBINI (*Le norme interne di diritto pubblico*, in « Rivista di diritto pubblico », 1915, II, p. 321 sgg.): in esso lo Zanobini, dopo aver fissato le condizioni necessarie a caratterizzare la norma di diritto, esaminava, infatti, fra l'altro, la natura giuridica delle norme regolamentari delle Camere, concludendo che le norme interne non possono essere per loro natura *norme di diritto*; opinione dallo stesso autore poi ribadita nel suo *Corso di diritto amministrativo* (I, V ed., Milano, 1947, p. 48), ov'egli considera i regolamenti delle due Camere come un diritto che risulta esclusivamente proprio di una pubblica istituzione, il quale viene dallo Stato soltanto riconosciuto. Dello stesso problema si sono occupati, di recente, anche il SILVESTRI in un'ampia

monografia su *L'attività interna della pubblica amministrazione*, Milano, 1950, p. 241 s., c, più diffusamente, il CARDONARO; *Nozione e limiti dell'interferenza funzionale*, Firenze, 1950 (pgg. 86-98: « I regolamenti delle Camere ») secondo il quale le norme dei regolamenti parlamentari sarebbero norme fondate sull'autonomia delle Camere ed assumerebbero il carattere della « giuridicità » soltanto rispetto all'ordinamento che le ha poste e non anche rispetto all'ordinamento generale dello Stato.

Degli scritti sui regolamenti parlamentari anteriori alla monografia del Romano basta, invece, solo far cenno, poichè essi non possono assumere, ormai, che un valore storico: si vedano, così: il BALBO, *Dei regolamenti parlamentari*, in « Rivista italiana », 1850-51; il PALMA, *Il regolamento della Camera dei deputati*, in « Nuova Antologia », XXX, 1875; ed il CAVOUR, *Sul regolamento della Camera dei deputati*, in « Cavour, scritti », I, Bologna, 1899.

Notevole interesse acquistano, invece, quei lavori che descrivono e commentano la procedura seguita dalle Camere per lo svolgimento delle sedute. L'Italia annovera in questo campo, così come la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, alcune pregevoli pubblicazioni dovute, in genere, a funzionari delle Camere, i quali si son valse, nel compilarle, della lunga esperienza della loro carriera. Abbiamo, infatti, l'opera del MANCINI e GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, Roma, 1887, in cui, con vasta esposizione, sono puntualmente commentati gli articoli degli allora vigenti regolamenti parlamentari. Allo stesso GALEOTTI (*Principi regolatori delle Assemblee*, Torino, 1900) è dovuta un'opera che, sebbene tratti in generale della procedura da seguire in tutte le Assemblee (ma una parte speciale è pur sempre dedicata alle Assemblee legislative) può tuttavia presentare qualche utilità per gli studiosi dei regolamenti parlamentari; ed al GALEOTTI ancora si deve un successivo commento al regolamento della Camera dei deputati (*Il regolamento della Camera dei deputati commentato*, Roma, 1902). Particolare interesse scientifico assume infine, a cavallo dei due secoli, pure la corrispondente trattazione contenuta nell'ancor utile *Commento allo Statuto del Regno*, III, Torino, 1909 (p. 210 sgg.) del RACIOPPI e BRUNELLI.

Più di recente abbiamo l'opera dell'ASTRALDI, *Le norme regolamentari del Parlamento italiano*, Roma, 1932, che, oltre ad un commento agli articoli dei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato e ad alcuni cenni di diritto comparato, contiene anche un'accurata indagine storica sulla formazione dei regolamenti delle nostre Assemblee legislative. Sul regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni non abbiamo, invece, se non si va errati, alcun accurato studio monografico: si possono consultare, però, il SALLIS, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Milano, 1939 (in cui l'autore, alle pgg. 18-23 si occupa del regolamento della nuova Camera senza indagarne, tuttavia, la natura giuridica) ed il BIGGINI, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*, in « Studi in onore di S. Romano », I, Padova, 1940.

Sui nuovi regolamenti delle Camere italiane (per la Camera dei deputati: v. il testo, coordinato al 15 nov. 1949, in *Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari*, num. 1, edito dal *Segretariato generale della Camera* nel gennaio 1950; e per le modificazioni introdotte nel marzo 1950, il numero 2 dello stesso *Bollettino* - per il Senato: il nuovo testo è stato pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 7 luglio 1948, n. 155; ma v., anche, la bella pubblicazione *Il regolamento del Senato ed i lavori preparatori*, edita a cura del *Segretariato generale del Senato* nel settembre 1949 ed il num. 2 del citato *Bollettino*) si hanno già alcune opere dovute a valorosi funzionari delle Camere. Il MOHRHOFF (che svolge un'intensa e lodevole attività in questo campo) ha pubblicato infatti: sia un *Trattato di diritto e procedura parlamentare*, Roma, 1948, in cui, dopo una parte a carattere scientifico (che non segna, però, alcun reale progresso, almeno così ci sembra, rispetto alla citata monografia del Romano), si espone ampiamente la procedura che regge i lavori delle Camere; sia uno scritto su *Il regolamento del Senato*, Roma, 1949; sia, infine, quel recente volume sulla *Giurisprudenza parlamentare*, Roma, 1950, già menzionato più sopra, una parte del quale è appunto dedicata alla cosiddetta « giurisprudenza » concernente l'interpretazione dei regolamenti delle Assemblee legislative. Occorre qui anche ricordare il volume celebrativo del centenario del Parlamento pubblicato dal *Segretariato generale della Camera dei deputati* (Il

centenario del Parlamento, Roma, 1948) in cui, oltre ad altri scritti di storia e diritto parlamentare, si può leggere un breve articolo dell'ASTRALDI sui regolamenti parlamentari.

Da ultimo, segnaliamo il volume di ASTRALDI e COSENTINO, *I nuovi regolamenti del Parlamento italiano*, Roma, 1950 che costituisce un ampliamento ed un aggiornamento della già citata opera dell'Astraldi sullo stesso argomento e contiene, inoltre, anche un'interessante rassegna delle principali questioni d'interpretazione che sono state affrontate e risolte, in proposito, negli ultimi anni, tanto alla Costituente che alla Camera.

Venendo all'esame della bibliografia giuridica straniera sui regolamenti parlamentari, sembra opportuno passare per prima in rassegna la letteratura tedesca che è quella che ha apportato il maggior contributo all'indagine scientifica sull'argomento.

Quasi tutti gli autori tedeschi di « diritto pubblico generale » si sono occupati, infatti, nei loro trattati o nelle loro opere istituzionali, dei regolamenti parlamentari e non è qui, pertanto, il caso di enumerarli partitamente. Ricordiamo solo, fra gli altri: il classico manuale del LABAND, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, Tübingen und Leipzig, IV ed., I, p. 230; l'ampia trattazione dell'HATSCHKE, *Deutsches und Preussisches Staatsrecht*, I, Berlin, 1922, p. 430 sgg. ed il notissimo volume del KELSEN, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin, 1925, p. 353 (autore che applica pure ai regolamenti parlamentari la sua teoria sulla formazione gradualistica del diritto). Anche le monografie sul diritto parlamentare e sui regolamenti delle Assemblee legislative sono piuttosto numerose nella dottrina tedesca: si possono citare il PERELS, *Das autonome Reichstagsrecht*, Berlin, 1903; il WEISS, *Der deutsche Reichstag und seine Geschäftsordnung*, Berlin, 1906; l'HATSCHKE, *Das Parlamentsrecht des deutschen Reiches*, Berlin und Leipzig, 1915 (in cui, alle pgg. 30-88, l'A. si occupa in particolare dei regolamenti parlamentari); il JUNGHEIM, *Die Geschäftsordnung für den Reichstag*, Berlin, 1916; e più di recente, il VÖGLER, *Die Ordnungsgewalt der deutschen Parlamente*, Hamburg, 1926 e lo ZSCHUKE, *Die Geschäftsordnungen der deutschen Parlamente*, Berlin, 1928. Infine, può essere molto utilmente consultata l'opera dell'HAAGEN, *Die Rechtsnatur der parlamentarischen Geschäftsordnung*, Berlin, 1929, in cui l'autore, dopo avere esaminato le varie soluzioni date, volta per volta, dalla dottrina sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari, giunge alla conclusione che si tratti di diritto statale fondato su una particolare autonomia (*unechte Autonomie*) del Parlamento. Va qui segnalata ancora l'opera di un autore tedesco, il REDLICH, il quale condusse un'ampia ricerca sui regolamenti della Camera dei Comuni (*Recht und Technik des englischen Parlamentarismus*, Berlin, 1905), molto interessante dal lato scientifico e non priva di notizie di carattere storico e di indicazioni di fonti e di bibliografia.

Fra gli scritti dovuti ad autori tedeschi occorre far cenno, inoltre, di quelli sulla disciplina parlamentare (si ricordi, infatti, che le norme disciplinari sono contenute nei regolamenti delle Camere), sebbene essi assumano spesso un carattere più politico che scientifico. Abbiamo così: lo SCHLEIDEN, *Die disziplinar und Strafgewalt parlamentarischer Versammlungen über ihre Mitglieder*, Berlin, 1879 (con cenni di legislazione comparata); l'HUBRICH, *Die parlamentarische Redefreiheit und Disziplin*, Berlin, 1899 (notevole per l'ampiezza della trattazione e la sua impostazione scientifica); lo SCHMIDT, *Parlamentarische Disziplin*, in « Archiv f. öff. R. », XXXII, 1914, pgg. 439-579.

E, restando nel campo della *disciplina parlamentare*, ci sembra opportuno citare qui di seguito (aprendo una breve parentesi), senza segnalare, peraltro, le opere di carattere generale, il lavoro del MOREAU, *Le règlement administratif*, Paris, 1902, (in cui, alla p. 106 sgg., si trova un'ampia trattazione sui poteri disciplinari delle Assemblee legislative).

In Italia, invece, la disciplina parlamentare non è mai stata oggetto di veri studi specifici; per alcuni cenni di carattere indicativo, si possono vedere, però, fra gli altri, il ROMANO, *Sulla natura giuridica dei regolamenti delle Camere parlamentari*, in « Scritti minori », cit., p. 230 sgg.; il RAZZONI, *Il potere disciplinare*, I, Padova 1942, p. 174 sgg., e, per un'opinione

contraria a quella dominante, il TOMMASONE, *Il potere disciplinare sugli impiegati pubblici*, in « Riv. dir. pubbl. », 1915, I, p. 233 s.

La letteratura francese presenta poche opere monografiche sui regolamenti parlamentari. Essa annovera, tuttavia, un lavoro di vasta mole: il *Traité pratique de droit parlementaire* (V ed., con supplemento, Paris, 1924) del POUJRA-PIERRE (che può leggersi in italiano nella « Biblioteca di scienze politiche dei Brunialti », Torino, 1888, serie I, vol. IV, parte II, pgg. 1-715). Questo trattato, che finisce, in un certo senso, per racchiudere l'esposizione di quasi tutto il diritto costituzionale francese, si occupa dei vari istituti del diritto pubblico, con particolare riguardo a quelli riferentisi ai sistemi elettorali ed alle Assemblee legislative, da un punto di vista eminentemente pratico-espositivo e storico, con cenni di diritto comparato. Gran parte dell'opera, ricca di notizie e di casistica, è dedicata alla procedura parlamentare. Ed è, in proposito, interessante notare che il Pierre, forte evidentemente della sua lunga esperienza di funzionario della Camera dei deputati, (ne fu, infatti, per molti anni, Segretario generale), giunge a scrivere che i regolamenti parlamentari, pur essendo, *en apparence*, una semplice legge interna dell'Assemblea, costituiscono, in realtà, un temibile strumento in mano ai partiti ed esercitano talvolta sull'andamento degli affari pubblici un'influenza maggiore di quella esplicita dalla stessa Costituzione.

Fra gli altri scritti di autori francesi, l'opera del BONNARD, *Les règlements des assemblées législatives de la France depuis 1789*, Paris, 1926, presenta un mero carattere storico; mentre puramente espositivo è il lavoro comparatistico di MOREAU et DELPECH, *Les règlements des assemblées législatives*, Paris, 1906-1907. Inoltre, così come è avvenuto in Italia ed in Germania, anche in Francia gli scrittori di diritto pubblico si sono occupati dei regolamenti parlamentari nei loro trattati; e basti ricordare: il DUGUIT, *Manuel de droit constitutionnel*, IV ed., Paris, 1923, p. 430; l'ESMEIN et NEZARD, *Eléments de droit constitutionnel français et comparé*, VIII ed., Paris, 1921, p. 365 sgg.; l'HAURIUO, *Précis de droit constitutionnel*, X ed., Paris, 1929, p. 498 sgg. (e sono da tener presenti anche il DE BORNIER, *Les résolutions des Chambres*, Paris, 1925, secondo il quale i regolamenti parlamentari devono assimilarsi agli statuti delle corporazioni, ed il CANNAC, *Eléments de procédure législative en droit parlementaire français*, Paris, 1939). In ultimo, non si può tacere della bella *Revue politique et parlementaire*, pubblicata mensilmente a Parigi, la quale studia i molti problemi sorgenti attorno al Parlamento, oltre a svolgere una proficua opera a favore della conoscenza della struttura politica e giuridica delle democrazie parlamentari. Una rivista del genere, invece, manca del tutto in Italia.

L'Inghilterra, Paese in cui le tradizioni conservano ancora un sostanziale valore anche e soprattutto nel Parlamento, ci dà una vasta opera racchiudente le leggi, i privilegi, le procedure e gli usi del Parlamento, che è recentemente giunta alla XIV edizione. E' il ben noto trattato dell'ERSKINE MAY, *Practical treatise on the law, privileges, proceedings and usages of Parliament*, London, 1844 (v. la traduzione italiana in « Biblioteca » del Brunialti, cit., serie I, vol. IV, parte I) che giunse nel 1924 alla XIII edizione curata, col titolo *May's Parliamentary practice*, dal Segretario generale della Camera dei Comuni del tempo, LONSDATE WEBSTER. La continuità del trattato (la cui importanza può essere valutata appieno ove si consideri che il Parlamento inglese è retto, in gran parte, da un complesso di norme non scritte le quali, praticamente, non sono soggette a limitazioni di durata) è stata assicurata dalla XIV edizione (London, 1946), curata da Sir GILBERT CAMPION, anch'egli « Clerk » della Camera dei Comuni.

La letteratura inglese, peraltro, (come, del resto, quella anglosassone in genere) non ci ha dato opere sui regolamenti parlamentari a stretto carattere giuridico; si tratta, per lo più, di pubblicazioni descrittive del funzionamento del Parlamento e le regole che lo disciplinano (così, ad es.: il GORDON, *Our Parliament*, London, 1945, che espone minutamente il funzionamento del Parlamento britannico, opera questa recentemente tradotta in italiano con il titolo *Il Parlamento inglese*, Milano, 1950; ed il BOSSOM, *Our House: An Introduction to Parliamentary Procedure*, London, 1948). Fra gli scrittori di diritto pubblico, invece, si possono consultare, per il passato, l'ANSON, *The Law and Custom of the Constitution*, I, Par-

liament, V ed., Oxford, 1922, e, più di recente, fra gli altri, il KEITH, *Constitutional Law*, VII ed., London, 1946 ed il WADE-PHILLIPS, *Constitutional Law*, London, 1947. Il CAMPION, infine, ha pubblicato una guida pratica alla procedura della Camera dei Comuni (*An introduction to the procedure of the House of Commons*, London, 1947), la quale, oltre a notizie storiche molto accurate, contiene un'esauriente illustrazione del procedimento di formazione della legge in Inghilterra. Nel campo delle riviste merita di essere segnalata la rivista *Parliamentary Affairs*, dell'*Hansard Society*, pubblicata a Londra, che si occupa esclusivamente di materie riguardanti il Parlamento.

Così come l'Italia ha il trattato del Mancini-Galeotti, la Francia quello del Poudra-Pierre e l'Inghilterra l'Erschine May, gli Stati Uniti hanno un'opera analoga nel *Manual of the parliamentary practice for the use of the Senat of the United States*, Washington, 1801 (la cui edizione francese è datata Paris 1814) che il JEFFERSON pubblicò da Vice-presidente degli Stati Uniti e che, da allora, viene continuamente aggiornato e regge i lavori del Congresso americano. Per l'importanza acquistata dai regolamenti parlamentari negli Stati Uniti (ai quali si deve, fra l'altro, l'istituzione, in seno alla Camera dei Rappresentanti ed al Senato, del sistema delle Commissioni legislative) si può vedere anche il classico lavoro del BRYCE, *The American Commonwealth*, New York, 1888 (l'ultima ristampa è del 1944), che è stato tradotto nella «Biblioteca» del Brunialti, Torino, 1913-16, III serie, vol. I, parte I, p. 190 sgg. Vi sono, poi, le opere a carattere pratico-espositivo, così diffuse nei Paesi di lingua inglese (v., ad es., l'ALEXANDER DE ALVA STANWOOD, *History and procedure of the House of Representatives*, Boston-New York, 1916, e l'HUGHES, *American Parliamentary Law*, 1924). Più di recente, è stata pubblicata un'opera dovuta a FLOYD M. RIDDICK, *The United States Congress organization and procedure*, Manassas (Virginia), 1949, in cui, dopo una parte introduttiva sulle funzioni del Congresso e l'organizzazione delle due Camere, alla p. 200 sgg. si espongono i metodi procedurali dei lavori della Camera dei Rappresentanti e del Senato nord-americani.

TEMISTOCLE MARTINES